



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 379/2023

Oggi **5 dicembre 2024** alle ore 9,03 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:

Per *Parte_1* 'avv. Pierfrancesco PETRONI

Per il *Controparte_1* e per *[...]*

Controparte_2 il funzionario delegato dott.ssa Laura MARINO

E' presente nella stanza fisica d'udienza in tribunale il dott. Pietro CIMA funzionario addetto all'UPP

I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono ivi in atto sistemi di registrazione dell'udienza

Il Giudice invita i difensori alla discussione

Essi discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle note conclusive depositate. L'Avv. Petroni evidenzia di aver depositato la nota spese.

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza e dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 16,59 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **379/2023** promossa da:

Parte_1 con il patrocinio degli Avvocati Pierfrancesco Petroni e Federica Brugiati, e presso il medesimo elettivamente domiciliata.

ricorrente

e

Controparte_1 (già **Controparte_1**) in persona del Ministro *pro tempore*, con il patrocinio del funzionario dott.ssa Laura MARINO

Controparte_2 in persona del dirigente *pro tempore* in carica, con il patrocinio del funzionario dott.ssa Laura MARINO

resistenti

Oggetto: impugnativa sanzione disciplinare conservativa.

Conclusioni

Ricorrente:

“Dichiarare la nullità ovvero comunque annullare il provvedimento disciplinare irrogato al ricorrente per insussistenza e non addebitabilità del fatto ovvero comunque per i profili di illegittimità meglio descritti n parte narrativa e per l'effetto ordinare alla resistente la corresponsione della retribuzione non goduta, la cancellazione dell'annotazione nello stato matricolare, con ogni provvedimento consequenziale. Con vittoria di onorari e spese di lite oltre diritti ed accessori, con maggiorazione forfettaria del 15% come per legge.”

Resistente:

“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, rigettarle. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del

giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I) Il ricorrente a fondamento delle domande sopra trascritte ha esposto che:

-con contestazione Prot. n. 0009704 del 14.7.2022 gli era stato addebitato di aver “chiesto alle docenti di sostegno **Persona_1** e **Persona_2** il numero di telefono cellulare della mamma dell'alunno D.C. che, peraltro, non frequenta nessuna delle classi assegnate nel corrente anno scolastico alla S.v., al fine di contattarla per divulgare notizie destituite di fondatezza sia in ordine all'assegnazione degli organici (ancora in fase alle condizioni di fatto) sia in ordine alle strutture e ai servizi della scuola; tali affermazioni hanno posto in cattiva luce l'**CP_3** dove la S.V. presta servizio procurando nocimento al prestigio dell'Istituzione Scolastica essendo altamente ~~l'immagine~~ la reputazione del **Parte_2** Prof. **Per_3** – di **CP_2**. La Sig.ra **Parte_3** madre dell'alunno D.C., ha inoltre evidenziato al referente del sostegno Prof. **Persona_4** che con insistenza è stata più volte contattata dalla S.V. al fine di produrre un documento di protesta, sulla scorta delle asserite problematiche prospettate dalla S.V., da inviare all'indirizzo della scuola frequentata dal figlio sul denigratorio presupposto che il Polo “sarebbe una scuola inadeguata ad accogliere alunni portatori di handicap. La Sig.ra **Parte_3** ha, inoltre, riferito che è stata esortata ad indirizzare una mail segnalando i riferiti problemi apprese dalla S.V. al Sig. **CP_4**, rappresentante della componente dei genitori nel Consiglio di Istituto”.

-nonostante le osservazioni da lui presentate e l'infondatezza degli addebiti a lui mossi, il 17 ottobre 2022 gli era stata comunicata la sanzione disciplinare pari a due giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Egli ritiene che la sanzione disciplinare sia ingiusta, illegittima e gravatoria e ne chiede l'annullamento a tutela dei suoi diritti e del suo buon nome, leso dal contegno dell'Amministrazione.

A tal fine osserva:

- in primo luogo di far parte del Consiglio di classe dello studente D.C. in qualità di docente di laboratorio di tecnologia meccanica, avendo in tale veste partecipato allo scrutinio finale della classe 2 L, tenutosi in data 15/06/2022;

-che non era vero che lui aveva “chiesto alle docenti di sostegno **Persona_1** e **Persona_2** il numero di telefono cellulare dell'alunno **Pt_4** per chiamarla e divulgare notizie riportate in contestazione”, avendo egli solo interloquito, dopo la fine dello scrutinio del 15.6.2022 con la docente **Persona_1** per scambiare punti di vista circa l'organizzazione del futuro anno scolastico al fine di trovare soluzioni alle problematiche sollevate dalla madre dell'alunno durante l'anno scolastico trascorso, quali a titolo esemplificativo, le difficoltà incontrate in merito alla mancata fruizione di alcuni spazi resi non fruibili dal malfunzionamento dell'ascensore e alle problematiche connesse con l'organico di istituto per come si profilava al tempo (cfr ric.) essendo egli rappresentante sindacale - **CP_5** della scuola per la sede di e **CP_6** del polo di **CP_2**

-che era stata poi la prof.ssa **Persona_1** a decidere, spontaneamente, di telefonare alla sig.ra [...] **Parte_3** e quest'ultima le aveva chiesto di essere messa in contatto con il Prof. **Pt_1**

- che egli, come concordato con la collega e tra la collega e la madre, aveva dunque contattato telefonicamente la signora **Parte_3** il 20 giugno 2022 alle ore 16.59 alla presenza del rappresentante dei genitori **CP_4** e del Prof. **Controparte_7** del [] e RLS per la sede di **CP_2** utilizzando la modalità viva voce, previo avviso alla sig. **CP_8**

-che in tale occasione si era limitato a consigliare alla madre di rivolgersi direttamente al Dirigente scolastico, senza proferire qualsivoglia espressione offensiva nei confronti delle Istituzione Scolastica in cui presta servizio, men che meno quanto attribuitogli dalla sig.ra **Parte_3** ossia che l'Istituto "sarebbe una scuola inadeguata ad accogliere alunni portatori di handicap". Né era vero che egli aveva "più volte contattato la sig.ra **Parte_3** madre dell'alunno D.C., come la medesima avrebbe confermato al referente del sostegno Prof. **Per_4** [...] al fine di produrre un documento di protesta, sulla scorta delle asserite problematiche prospettate, da inviare all'indirizzo della scuola frequentata dal figlio "sul denigratorio presupposto che il Polo [] "sarebbe una scuola inadeguata ad accogliere alunni portatori di handicap" come provato dai tabulati relativi alla propria utenza telefonica prodotti (doc.13 ric). Neppure egli aveva esortato la sig.a **Parte_3** a indirizzare una mail segnalando i riferiti problemi appresi dal **Pt_1** al Sig. **CP_4** rappresentante della componente dei genitori nel Consiglio di Istituto".

Ancora: egli non era l'autore dell'articolo uscito sul quotidiano [] il 25 giugno in quanto tale articolo era uscito sulla stampa non a nome e per conto del **Pt_1** non avendo egli mai avuto contatti con la stampa locale e, vi è di più, avendo il **CP_4** confermato l'estraneità del ricorrente alla redazione e/o pubblicazione dell'articolo in questione, come da dichiarazioni scritte (all.to 6) del sig. **CP_4** che il ricorrente aveva depositato in sede di audizione, davanti all'organismo dei procedimenti disciplinari, confermando altresì che era stata la Sig.ra **Parte_3** a contattarlo per evidenziare criticità nella sua veste di rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto e che nell'unico contatto del Prof. **Pt_1** con la madre del ragazzo il ricorrente si limitava ad invitarla a rivolgersi direttamente al Dirigente e al rappresentante dei genitori Sig. **CP_4** ;

Infine, in sede di prima udienza, la parte ricorrente ha precisato la domanda nel modo che segue: "Dichiarare la nullità ovvero comunque annullare il provvedimento disciplinare irrogato al ricorrente per insussistenza e non addebitabilità del fatto ovvero comunque per i profili di illegittimità meglio descritti in parte narrativa e per l'effetto ordinare alla resistente la corresponsione della retribuzione non goduta, la cancellazione dell'annotazione nello stato matricolare, con ogni provvedimento consequenziale, con ulteriore condanna al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 500 dovute a titolo di Carta del Docente per l'anno 2023 non liquidata per la presenza della sanzione disciplinare oggi in discussione. Con vittoria di onorari e spese di lite oltre diritti ed accessori, con maggiorazione forfettaria del 15% come per legge"

II)- La parte resistente a fondamento delle conclusioni sopra trascritte ha:

-preliminarmente, in via pregiudiziale, eccepito la carenza di legittimazione passiva, da parte dell' [...] [...]

[...]

[
Controparte_9], articolazione Controparte_10 Controparte_1], in quanto solo il CP_1 è legittimato a contraddire in ordine alle controversie relative al rapporto di lavoro del personale della scuola;

- contestato le domande formulate dal ricorrente, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto;

- evidenziato che il Dirigente scolastico, dell' Controparte_11 di CP_2 all'epoca dei fatti, tale [...] Per_5 con nota informativa del 14 luglio 2022, aveva notiziato l' Controparte_12 circa la condotta posta in essere dal docente Pt_1 ai fini di eventuale valutazione disciplinare.

Deduce il CP_1 che i fatti in questione sono riconducibili a una mail ricevuta, in data 29 giugno 2022, da parte del rappresentante dei genitori e componente del consiglio di Istituto CP_4 il quale a sua volta fa riferimento ad una mail, allo stesso indirizzata, da parte di una mamma di un ragazzo disabile, circa le condizioni deficitarie dell'istituto, circa le condizioni dei bagni per disabili, all'ascensore e al numero degli alunni previsti per una classe, con all'interno un ragazzo affetto da disabilità;

Il Dirigente scolastico, una volta appreso il contenuto della mail, si metteva in contatto con il prof. Per_4 [...] referente del sostegno, chiedendo spiegazioni su cosa potesse essere successo all'alunno nel corso dell'anno scolastico. Quest'ultimo lo aveva informato di aver contattato la mamma del ragazzo, la quale a sua volta gli aveva riferito che il prof. Parte_1 avuto il recapito telefonico dall'insegnante di sostegno (Persona_1 o Persona_2) dell'alunno, l'aveva contattata.

Nel colloquio intercorso tra la mamma del ragazzo e il ricorrente, quest'ultimo, sempre secondo il CP_1, avrebbe parlato in termini negativi dell'istituto scolastico suggerendo anche alla signora di mettersi in contatto con un genitore Sig. CP_4 (genitore del consiglio di istituto) per scrivere una lettera di protesta al Dirigente Scolastico. Inoltre il ricorrente avrebbe fornito informazioni sulle future classi terze dell'indirizzo di meccanica e sulla organizzazione della scuola, informazioni di cui egli non poteva essere in possesso. La mamma del ragazzo disabile, la sig.ra Parte_3 era stata ricevuta in Presidenza, alla presenza del prof. Persona_6 (che aveva provveduto a stilare un verbale dell'incontro) e aveva riferito di aver ricevuto una telefonata dall'odierno ricorrente, che le aveva parlato molto male della scuola e del Dirigente Scolastico. Sempre secondo quanto espresso dalla sig.a Parte_3 nel corso dell'incontro il prof. Pt_1 le aveva suggerito di scrivere una lettera di protesta all'indirizzo del Dirigente Scolastico e di mettersi in contatto con il sig. CP_4 determinandole la sensazione di essere strumentalizzata.

Il 7 luglio 2022 il Dirigente Scolastico era stato informato dal Prof. Per_4 di continue chiamate che la sig.a Parte_3 avrebbe ricevuto dal ricorrente.

Alla luce di quanto sopra la difesa del CP_1 valuta le condotte sopra indicate e riferibili al ricorrente come idonee a causare gravi danni al decoro e all'immagine dell'istituto e in contrasto con i doveri di correttezza, fedeltà e lealtà che gravano sull'odierno ricorrente stante il rapporto di impiego,

essendo quindi corretta contestazione del 14 luglio 2022, sussistendo gli addebiti mossi al ricorrente ed essendo la contestazione specifica, con indicazione analitica delle date e delle condotte contestate nonché delle violazioni commesse, ed essendo inoltre indicate le fonti di prova. Era altresì corretto il procedimento disciplinare svolto e adeguata la sanzione irrogata.

III)- La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo escussione di testi.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, nei limiti di quanto di seguito espresso:

Legittimazione passiva

Preliminarmente, è fondata l'eccezione della difesa del CP_1 circa la carenza di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del Controparte_13 : l'unico soggetto legittimato passivo al giudizio è infatti il Controparte_1 , quale datore di lavoro del ricorrente, essendo l' Controparte_13 una mera articolazione territoriale del CP_1 resistente. L' Controparte_14 , ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, "costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa" e la medesima disposizione attribuisce all' Controparte_14 competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce un fatto interno al CP_1 che è e rimane soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione "nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Unite 6 luglio 2006, n. 15342)" (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Pertanto, la dicitura "legittimazione passiva" di cui all'art. 8 D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260/2007 e ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art. 16 co. 1° lettera f), d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' Controparte_14 . Di conseguenza, gli Controparte_15 restano articolazioni periferiche del Controparte_16 (cfr. Cass., sent. 3 novembre 2011, n. 22743) e l'unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio rimane il Controparte_1

Sanzione disciplinare

Per la sanzione disciplinare, occorre rammentare che, a fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza.

Sul punto la giurisprudenza si è pronunciata più volte affermando che *“A fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza. Qualora il datore di lavoro, rimasto contumace, non offra alcuna prova sul punto, il mancato assolvimento dell’onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati.”* (Tribunale Milano sez. lav., 11/09/2019, n.2004) e, ancora, *“In tema di sanzione disciplinare, circa i presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all’irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa l’onere della prova grava sul datore di lavoro”* (Tribunale Rovigo sez. lav., 06/02/2018, n.54). Anche la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul punto affermando che *“è posto a carico del datore di lavoro l’onere della prova in ordine alla condotta che ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare* (Corte Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 16597 del 22 giugno 2018)

Detto ciò, anche in ossequio del principio della ragione più liquida che consente al Giudice di pronunciarsi immediatamente su una questione, che appaia *ictu oculi* di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l’intera controversia al punto da rendere completamente inutile l’analisi di tutte le altre questioni, questa Giudicante rileva che, a fronte delle puntuali contestazioni sollevate dal ricorrente alla sanzione disciplinare conservativa, nessun elemento probatorio è stato fornito dalla parte resistente.

A fronte delle contestazioni formulate dal ricorrente il Ministero si è infatti limitato a eccepire le stesse, senza allegare alcun tipo di prova a suffragio dei fatti cristallizzati all’interno della contestazione disciplinare, poi confermata nel provvedimento sanzionatorio verso il dipendente.

Il **CP_1** non ha neppure formulato istanze istruttorie volte a comprovare i fatti affermati all’interno della contestazione disciplinare, fatti che si basano sulle sole dichiarazioni asseritamente riportate al Dirigente Scolastico, nonché su quanto asseritamente espresso in un’audizione verbale dalla mamma dell’alunno affetto da disabilità e, tuttavia, quanto asserito non trova riscontro in nessun documento, dato che il **CP_1** non ha allegato niente alla memoria difensiva, né ciò è stato oggetto di prova per testi e anche dal tabulato telefonico non emergono le plurime telefonate che l’odierno ricorrente, a detta dell’Istituzione scolastica, avrebbe fatto alla sig.a **Parte_3**

Conseguentemente, gravando l’onere probatorio sulla parte resistente, questa Giudicante non può che dichiarare illegittima la sanzione disciplinare impugnata.

Carta del docente

E’ fondata la domanda formulata ad integrazione delle conclusioni dalla difesa del ricorrente per l’erogazione dell’importo corrispondente alla Carta del docente per l’A.S. 2023-2024, essendo tale erogazione mancata in conseguenza dell’applicazione della sanzione disciplinare: alla dichiarazione di illegittimità della sanzione consegue il riconoscimento del diritto al beneficio e alla percezione dell’importo.

In effetti la difesa del **CP_1** si è limitata a richiamare quanto disposto dall'art. 9 del DPCM 28 novembre 2016, ovvero che al docente sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e che l'importo di 500 euro non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Nel nostro caso, essendo venuto meno il presupposto legittimante la sospensione per l'accertata illegittimità della sanzione disciplinare, viene meno la fattispecie concreta impeditiva dell'erogazione dell'indennità c.d. "Carta del docente" e pertanto, quest'ultima, deve essere riconosciuta e corrisposta al ricorrente.

Spese di lite

Sono da porre a carico del **CP_1**. Esse vengono liquidate in dispositivo secondo la nota spese depositata dal difensore ritenuta congrua tenuto conto dei criteri e parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- Accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa impugnata
- Per l'effetto condanna il **CP_1** resistente alla corresponsione della retribuzione non goduta in forza della sanzione disciplinare comminata al ricorrente, nonché alla cancellazione dell'annotazione nello stato matricolare;
- Accerta e dichiara, altresì, il diritto del ricorrente per l'AS 2022-2023 al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n. 107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM;
- Per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ricevere la carta docenti e in accredito sulle stesse le somme corrispondenti a 500 euro l'anno scolastico in questione, somme da impiegare nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento;

Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.809,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.

Sentenza resa *ex artt.* 429 e 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 5 dicembre 2024

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini

Il Giudice dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti";

